



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE**  
**UFFICIO COMMERCIO**

**ORDINANZA N 3 DEL 10/03/2020**

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 PER LA SOSPENSIONE DEI MERCATI ORDINARI E STRAORDINARI, AL FINE DEL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
----------	--

**IL SINDACO**

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'art. 1, comma 1 che recita: *allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;*
- il D.P.C.M. dell'08/03/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n. 6, in vigore fino al 03/04/2020;

DATO ATTO che in data odierna, nel corso della videoconferenza tra il Prefetto e i sindaci della provincia di Reggio Emilia, si è concordato di continuare a porre in essere ogni azione utile alla tutela della salute dei propri concittadini e delle rispettive comunità in questo particolare momento;

DATO ATTO altresì che tra le varie misure condivise è emersa la volontà unanime di sospendere momentaneamente tutte le attività mercatali ordinarie e straordinarie in tutto il territorio provinciale;

**ORDINA**

la sospensione di tutte le attività mercatali ordinarie e straordinarie fino al 03/04/2020 compreso.

**DISPONE**

- che la presente ordinanza venga fatta rispettare dai competenti organi di Polizia Locale e dall'Arma dei Carabinieri;
- la trasmissione della presente ordinanza al Signor Prefetto di Reggio Emilia.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**AVVISA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*